

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GROUPAMA
COMMERCIO



Furto

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che *indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato* sono state evidenziate:

- con stampa su sfondo giallo nelle Condizioni di Assicurazioni (mod. 150123 - ed. 11/2009);
- con tabelle e carattere grassetto nelle Condizioni Particolari di Polizza (mod. 120173).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO	3
GARANZIA ADDIZIONALE	6
CONDIZIONI SPECIALI	7
CONDIZIONI INTEGRATIVE PER ALBERGHI, PENSIONI, ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA	9
SINISTRI: ADEMPIMENTI, DIRITTI DELLE PARTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	10

La normativa e le disposizioni contenute nel presente fascicolo formano parte integrante del fascicolo Condizioni di assicurazione comuni a tutti i settori di garanzia (Modello 150121 - ed. 11/2009) e delle Condizioni Particolari della polizza GROUPAMA COMMERCIO (Modello 120173).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART. 1

GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

a) **furto**, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo.

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **furto commesso**:

- **attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;

- **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;

- **con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio**;

- **dai dipendenti** fuori dalle ore di lavoro, purché:

1. l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra.

c) **rapina od estorsione**, avvenuta nei locali dell'attività assicurata, **quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno** e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;

d) **atti vandalici** per i danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati.

La garanzia è inoltre estesa:

e) ai **guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l'applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

f) ai **valori trasportati**, per i quali l'assicurazione è prestata contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato od a portata di mano i valori stessi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina o l'estorsione;

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

- g) ai **valori** riposti sia dentro sia fuori cassaforte.

Questa garanzia è prestata con i "limiti di indennizzo e scoperto" riportati nelle Condizioni Particolari di polizza.

La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:

- h) i danni direttamente causati dalla **mancanza temporanea o definitiva di registri o documenti**, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

- i) le **spese per la procedura di ammortamento** per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

- j) le spese documentate per la **sostituzione delle serrature** a seguito di sottrazione delle chiavi nonché quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso ai locali dell'attività assicurata anche se attuato con scasso.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

ART. 2

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

GARANZIA ADDIZIONALE

ART. 3

GARANZIA ADDIZIONALE

(operante solo se indicata la relativa somma assicurata nelle Condizioni Particolari di polizza)

A) Valori in cassaforte (in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 lettera g)

La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l'estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata in polizza.

In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell'art. 1.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in caso di rapina od estorsione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

CONDIZIONI SPECIALI

ART. 4

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

A) Cose all'aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento

Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite anche se si trovano all'aperto, purché poste nell'area recintata di pertinenza del fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d'aria) dal fabbricato in cui si svolge l'attività.

Questa garanzia è prestata con i "limiti di indennizzo e scoperto" riportati nelle Condizioni Particolari di polizza.

B) Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi

Le merci, le attrezzature e l'arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio nel limite riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

C) Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 10 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito nel limite riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

D) Depositi separati

Le cose assicurate costituenti il "Contenuto" possono trovarsi e si intendono assicurate, nel limite riportato nelle Condizioni Particolari di polizza, anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione Speciale L), costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata ed ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l'attività medesima o al di fuori dello stesso in altri fabbricati, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dal fabbricato descritto in polizza.

E) Merci di categorie diverse

Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza.

Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, risarcirà i danni liquidati a termini di polizza con il limite riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

Resta fermo, comunque, quanto previsto dagli artt. 1 e 4 delle "Condizioni di assicurazione comuni a tutti i settori di garanzia".

F) Farmacie

L'assicurazione copre il furto, la rapina/estorsione delle ricette e degli stupefacenti nei limiti riportati nelle Condizioni Particolari di polizza.

G) Preziosi

La garanzia è operante anche per gli oggetti in metallo prezioso, qualora l'attività assicurata ne preveda la vendita; si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata.

La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo riportati nelle Condizioni Particolari di polizza.

H) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte, di cui alla definizione di "Attrezzatura ed arredamento", allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti sino al limite per singolo oggetto riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

I) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato

Qualora il furto, la rapina/estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

L) Difese esterne

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un fabbricato le cui caratteristiche costruttive siano conformi a quanto previsto dalle "Caratteristiche costruttive del fabbricato" di cui alla Definizione di "Fabbricato".

Sono esclusi i danni da furto qualora le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quelle di cui sopra.

2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del fabbricato siano conformi a quanto previsto dal punto b) delle "Caratteristiche costruttive del fabbricato" di cui alla Definizione di "Fabbricato", la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 15, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

M) Scoperto

In caso di sinistro, qualora nelle cose assicurate siano comprese una o più delle categorie di merci elencate nelle Condizioni Particolari di polizza, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto riportato nelle Condizioni Particolari stesse.

Nel caso in cui le suindicate merci siano comprese unicamente a seguito dell'operatività della Condizione Speciale E), detto scoperto opererà, in caso di sinistro, solamente su dette merci.

La presente condizione si applica alla sola somma assicurata per il contenuto, esclusi i valori.

N) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima riportata nelle Condizioni Particolari di polizza.

Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.

O) Forma di garanzia

Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a "primo rischio assoluto".

CONDIZIONI INTEGRATIVE PER ALBERGHI, PENSIONI, ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA

ART. 5

CONDIZIONI INTEGRATIVE PER ALBERGHI, PENSIONI, ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA

GARANZIE ADDIZIONALI

1) Preziosi

La Garanzia Addizionale A) deve intendersi valida ed operante anche per i preziosi portati dai Clienti e consegnati in custodia all'albergatore nonché per quelli ad uso personale dell'albergatore stesso e dei suoi familiari conviventi.

La garanzia non opera, inoltre, per i valori portati dai clienti e riposti in casseforti ad uso esclusivo dei clienti stessi.

Per gli alberghi che svolgono attività stagionale la presente garanzia opera esclusivamente nei periodi di apertura.

La Condizione Speciale G) di cui all'art. 4 deve intendersi abrogata e priva di ogni effetto.

2) Valori

La Garanzia Addizionale A) deve intendersi valida ed operante anche per i valori portati dai Clienti e consegnati in custodia all'albergatore nonché per quelli dell'albergatore stesso e dei suoi familiari conviventi.

La garanzia non opera, inoltre, per i valori portati dai clienti e riposti in casseforti ad uso esclusivo dei clienti stessi.

Per gli alberghi che svolgono attività stagionale la presente garanzia opera esclusivamente nei periodi di apertura.

La garanzia di cui all'art. 1 lettere f) e g) deve intendersi operante esclusivamente per i "valori" dell'albergatore e/o dei suoi familiari conviventi.

3) Difese esterne

A parziale deroga della Condizione Speciale L) di cui all'art. 4, la garanzia è valida anche quando durante le ore di apertura dell'albergo non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia costante presenza dell'albergatore o dei suoi familiari o delle persone dallo stesso incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.

4) Veicoli dei clienti ricoverati in autorimessa

Si conviene che, relativamente ai veicoli anche a motore (esclusi natanti) dei Clienti, purché custoditi in autorimessa, la garanzia viene prestata con lo scoperto riportato nelle Condizioni Particolari di polizza.

SINISTRI: ADEMPIMENTI, DIRITTI DELLE PARTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

ART. 6

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 7

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 8

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

ART. 9**ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 10**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 11**MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 12**DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal seguente settore, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta in base ai seguenti criteri:

I) CONTENUTO (escluso quanto previsto ai successivi punti II, III e IV)

Si stima il valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o il costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

II) COSE PARTICOLARI

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che gli enti distrutti o danneggiati saranno stati riparati o ricostruiti e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia "mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti" di cui all'art.1 lettera h).

III) VALORI e TITOLI DI CREDITO

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti, danneggiati o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

IV) RICETTE NELLE FARMACIE

Qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate o distrutte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del S.S.N. all'Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.

Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l'ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato.

Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell'attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l'attività dell'Assicurato sia prima che dopo il sinistro.

ART. 13

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente o dell'Assicurato dette somme e limiti d'indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 delle "Condizioni di Assicurazione comuni a tutti i settori di garanzia".

ART. 14

TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

ART. 15

ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 16

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato di cui la Società si riserva di richiederne eventualmente copia, non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettere c) e d).

Se il Contraente o l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

ART. 17

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Se, invece, la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



SOCIETÀ DI



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1
Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

